



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

47. Ancorche per &c. Edictum quo sub pœnâ incursus in crimen læsæ
Majestatis, & conficationis bonorum omnibus Subditis Pontificis
interdicitur, ne Milites conscribere tam in Ditione Ecclesiasticâ, ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

cto, e senz'altra dichiarazione sia, e s'intenda subito privato di qualsivoglia Beneficio, e Benefizi ottenuto, ò ottenuti, come sopra, dalla Sede Apostolica, anzi decaduto da ogni ragione per esso acquistata, come se non fosse stato provveduto, e dichiarando le loro provisioni risolte, per non essersi adempita la condizione, sotto la quale si è havuto animo di farle, riservata la loro collazione, e totale disposizione alla medema Sede Apost., che però si conferiranno ò ad altre persone presenti in Curia, ò anco all'assenti, e particolarmente à quelli che faranno commendati, & approvati da i loro Ordinarii, ò da altre persone degne di fede, in modo che le collazioni, e provisioni, che faranno fatte dalla Sede Apost. per causa della detta privazione, e dichiarazione, ò risoluzione, come sopra, debbano havere la totale loro esecuzione, in quell'istesso modo, e con quell'istessi privilegi, che competono alli Provisti de Benefizi vacati per obitum, finche le lettere Apostoliche da spedirsi à loro favore habbiano l'istessa pronta, e parata esecuzione, postposta qualsivoglia appellazione, e ricorso, e verificato solamente avanti l'Essecutore il semplice fatto di non essersi obedito, & osservato il presente Editto, all'esecuzione del quale con le sudette collazioni, e proviste, si proceda contro i contumaci, & inobedienti iremissibilmente, derogandosi à qualsivoglia cosa, che in ciò facesse in contrario coll'autorità di Nostro Signore dataci à bocca.

In oltre si notifica à quelli, che usciranno descritti nelle liste delle provisioni de Benefizii, che fra trè mesi dal giorno dell'affissione di dette liste debbano, e siano obligati spedire le Bolle delle loro provisioni, e gl'altri, che per l'avanti sono stati descritti nelle dette liste, debbano, e siano tenuti anch'essi di fare le loro spedizioni, nel termine di due mesi dal giorno della pubblicazione del presente Editto; altrimenti dichiariamo, che passato detto termine rispettivamente li sudetti Benefizii, come prima vacanti, possano esser chiesti, & impetrati da altri presenti in Curia, ò assenti con attestazione de' loro Ordinarii, ò di persone degne di fede, come si è detto di sopra, senz'alcun impedimento, ò contraddizione, e senza che per essi descritti in lista possa dirsi acquistata ragione alcuna, anche se le suppliche fossero segnate, & date à loro favore. Dato in Roma nella Dattaria Apostolica questo dì 18. Giugno 1701.

G. Card. Prodatario.

Die. mense, & anno, quibus supra, supradicta Provisio affixa, & publicata fuit ad valvas Curie, & in acie Campi Floræ ac aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Jacobum Vesellum Sanctiss. D. N. Papæ Cursorem. Pro D. Mag. Curs. Sebastianus Vesellus Curs.

EDICTA MEMORABILIA

Illustrissimi, & Reverendissimi Domini Almæ Urbis Gubernatoris.

Juxtà temporis seriem disposita.

EDICTUM.

Quo sub pœnâ incurfus in Crimen læsæ Majestatis, & confiscationis bonorum omnibus Subditis Pontificiis interdicatur, ne Milites conscribere tam in Ditione Ecclesiastica, quam extra eam, neve stipendium accipere audeant, aut bellica instrumenta suppeditare pro servitio cujuscumque Principis: & alia pro publicâ tranquillitate statuuntur.

ANcorchè per Costituzioni Apostoliche, e Bandi publicati in diversi tempi d'ordine espresso de Sommi Pontefici sia stato prohibito sotto gravissime pene, che non si assoldino genti, nè si facciano conventicole, e radunanze d'Uomini armati, ovvero qualsivoglia sorte d'Unioni, che possano in qualunque modo esser dirette, ò sospette à turbare la quiete pubblica: tuttavia, perchè tal uni, postergato il timore di Dio, e della Giustizia, hanno ardito contravenirvi; e perciò sommamente premendo alla Santità di Nostro Signor di stadicar affatto in avvenire ogni occasione di disturbo, che per tal causa potesse succedere, Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo Ranuccio Pallavicini dell'una, e l'altra Signatura Referendario, di Roma, e suo Distretto Governator Generale, e Vice-Camerlengo, d'ordine espresso della Santità Sua, con il presente Editto ordina, e comanda, che nessun Principe, e Signore di qualsivoglia stato, grado condizione, e preeminenza, tanto Secolare, quanto Ecclesiastica, etiam costituita in Dignità Cardinalizia, & qualunque altra Persona sì Laica, come Ecclesiastica, Secolare, ò Regolare di qualsivoglia Milizia, & Ordine in qualsivoglia modo privilegiata, e privilegiatissima, delle quali fusse necessario farne espressa, & individua menzione, volendo, che s'abbino per compresi, & individualmente nominati, senza eccezione alcuna, assoldi, ò facci assoldare in Roma, e nello Stato Ecclesiastico, ò fuori d'esso, nè negli Stati, nè Dominii di qualunque altro Principe, nè riceva al suo servizio, ò faccia ricevere Soldati, & altri per armarli, nè meno facci ordini, ò procurri, che si facciano radunanze, & unioni di Gente, etiam sotto pretesto di servirsene in Casa propria, senza espressa licenza di Sua Signoria Illustrissima data in scriptis, ancorchè in pochissimo numero, nè d'armarle, ò farle armare, nè meno ardischi, ò in qualsivoglia modo direttamente, ò indirettamente per se stesso, ò per mezzo d'altri procurri, & operi, che s'aderisca à qualsivoglia Corona, Principe, ò Personaggi di qualsivoglia stato, grado, e preeminenza, nè parimente dia alcuno, benchè minimo, ajuto, tanto per se medesimo, quanto con mezzo d'altri, nè tampoco somministrare, ò facci somministrare in qualunque, benchè minima quantità, Arme, Polvere, Miccio, Palle, & altro; nè prestare, nè facci accomodare, e prestare altra qualunque commodità, la quale possi in qualsivoglia modo facilitare, & accudire à simili disturbi, ò inquietudini, sotto l'incorso di Reato vero, & non presunto, ne finto di lesa Maestà, & di vera, e propria Ribellione, e pe-

na della Vita, e Confiscazione di tutti, e singoli Beni, che hà, possiede, e tiene con qualunque titolo, e quando fusse di Fideicommissio, ò Primogenitura, e sin che egli naturalmente viverà, e quanto à Signori, e Possessori di Giurisdizioni, anco della perdita di tutti, e singoli loro Stati, Luoghi Giurisdizionali, benchè fussero Feudali, e con Investiture ex pacto, & providentia, e fogetti à qualsivoglia Primogenitura, Maggiorasco, e Fideicommissio durante, quando siano tali, la Vita naturale d'essi, senza pregiudizio però sempre delle maggiori pene, che meritasse il delitto per disposizioni comuni, Costituzioni Apostoliche, ò in vigore d'Investiture, & ancorchè nelle predette disposizioni vi fusse espressa la privazione preambula in caso de Delitti, ò altra cautela con la successiva vocazione d'altri in vece loro, sospendendo l'efficacia, e virtù d'esse, per sin che durerà la Vita naturale de Trasgressori, il che anco s'intendadi tutti gl'altri, che non fussero Signori di Giurisdizione, quando li loro Beni siano Feudali, & Enfititeorici, non hereditarii, ovvero foggetti à qualunque Fideicommissio, Maggiorasco, ò Primogenitura, come sopra. Aggiungendo in oltre quanto alli Trasgressori, che non possedessero attualmente di presente Stati, e Luoghi giurisdizionali, Beni Feudali, & Enfititeorici, ò foggetti à Fideicommissi, Maggiorasco, ò Primogenitura, come sopra, mà fussero in qualsivoglia modo, ò tempo chiamati alla successione di quelli, che venendo il caso della loro vocazione, etiam loro viventi, s'offerivi, e s'efeguischi il medemo in favore del Fisco, sin tanto che ciascheduno d'essi farà in Vita.

In oltre si proibisce sotto le medesime pene, che nessuno particolare pigli soldi, e promessa per servire in dette occasioni, ancorchè lo facci senza soldo, e se qualcheduno l'avesse preso, debba subito denunciarlo nell'Atti del Notaro della Charità, che serve al Governo, & astenersi da tal servizio, ò promessa d'armarsi, e denunciandolo dentro due giorni prossimi, in tal caso se gli condonarà in Reato, in che fusse incorso, altrimenti si procederà alle medesime pene del Bando, come se havessero preso il servizio doppo questo Bando.

Si dichiara in oltre, che alli Trasgressori non suffragerà la minorità, quando habbino compito il decimo quarto anno, e che si procederà contro di loro anche ex officio, e per Inquisizione, e nel modo, e forma in tutto, e per tutto, che suole osservarsi ne i Delitti di Lesa Maestà in primo grado; E passati li due giorni, chi rivelerà qualsivoglia, che faccia gente al detto fine, e darà da poter procedere in Contumacia al Monitorio, e presente alla Tortura, se gli darà la remissione d'un Bandito, e cinquanta scudi di ricognizione, e si terrà secreto, & maggiore recognizione, secondo la qualità delle Persone, e l'impunità per se, se n'havrà bisogno, preservando Sua Santità anche gli Ecclesiastici, che riveleranno, da ogni Irregolarità.

Volendo, e decretando, che il presente Editto affisso, e publicato in Roma ne i luoghi soliti, attringhi, e leghi dentro di Roma subito, e fuori, dentro tre giorni, etiam ne'luoghi mediati, & immediati fogetti per tutto il Distretto d'essa, come se à ciascheduno fosse stato personalmente intimato. Dato in Roma questo dì 4. Gennaro 1702.

R. Pallavicino Governatore, e Vice-Camerlengo.

Domenico Barlocchi Notaro della Carità.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Palatii dicti Illustrissimi, & Reverendissimi D. Gubernatoris, & ad valvas Curiae, ac in Aerie campi Florae, & in aliis locis solitis, & consuetis, Urbis per me Dominicum Balatresum Decanum Mandatariorum dicti Illustrissimi, & Reverendissimi D. Urbis Gubernatoris.

EDICTUM

Adversus Usuras, & alios illicitos Contractus.

Riconoscendosi da Monsignor Illustriss., e Reverendiss. Alessandro Falconieri, di Roma, e suo Distretto Generale Governatore e Vice-Camerlengo, che sempre più l'Avaritia, origine d'ogni gran male, s'insinua n'eglanimi di coloro, li quali posposto il timor di Dio, la salute delle proprie Anime, e li dettami del Vangelo, e Carità Christiana per desiderio d'arricchirsi, anco con l'altrui danno, e per ogni strada, ancorchè illecita, hanno ardire, non oftanti le proibizioni de'Concillii, Sagri Canoni, Costituzioni Apostoliche, e Bandi Generali del Governo, di far contratti usurarii, & abominevoli, anco con stocchi, ciavanze, rompicolli, & altri patii illeciti; E perciò premendo à Sua Signoria Illustrissima per il publico, e privato bene di estirpare un male così avanzato, e di tanto pregiudizio, e scandolo della Cattolica Religione, per Autorità del proprio Ufficio, e per ordine espresso ricevuto con Oracolo di viva voce dalla Santità di Nostro Signore con il presente publico Editto da durare à beneplacito dell'istessa Santità Sua, riduce primieramente alla memoria di tutte, e singole persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, anco Ecclesiastica, e Regolare, la puntuale osservanza di tutto ciò, che sopra tali contratti usurarii, & in qualsivoglia altro modo illeciti, è stato disposto dalli sopra enonciati Concillii, Canoni, Costituzioni Apostoliche, e Bandi emanati, dichiarando, che contro li Trasgressori, Contraenti, Mediatori, Sensali, Fattori, & in ogn'altra maniera Complici in detti contratti, si verrà irremissibilmente all'esecuzione delle pene pecuniarie, e corporali anco gravi, e della Galera inclusivè ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima, come e più amplamente in essi si dispone, alli quali si habbia piena relazione.

E per facilitare il discoprimiento di simili delitti promette Sua Signoria Illustrissima à tutti quelli, che denunciaranno le persone, che haveranno fatti li sopranominati contratti illeciti, & usurarii, e somministreranno tali prove da poter procedere, e punire detti Contraenti, e Complici, come sopra, la quarta parte del denaro, ò beni contenuti in detti contratti, e volendo, faranno anco tenuti segreti.

In oltre per usare ogni equità verso coloro, che ò per grave necessità, ò per semplicità, ò in qualunqu'altro modo sedotti, si trovano di essersi obligati in simili ingiusti contratti, Sua Signoria Illustrissima promette alli medesimi libera impunità da ogni pena pecuniaria, ò corporale, nella quale fossero incorsi, e faranno anco assoluti, e liberati da ogni pagamento dovuto in virtù degl'istessi contratti, ogni volta però che dentro il termine di giorni quindici dal giorno della pubblicazione del presente Editto compariranno avanti Sua Signoria Illustrissima, ovvero dal suo Capo Notaro per gl'Atti della Carità, e riveleranno con

since-